

PROTEZIONE INCENDIO MUTUI



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO
E ALTRI DANNI AL FABBRICATO OGGETTO
DI MUTUO IPOTECARIO
IL PRESENTE CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE È FACOLTATIVO E NON È
NECESSARIO PER OTTENERE IL
FINANZIAMENTO ALLE CONDIZIONI
PROPOSTE**

BPBIM
ALLIANZ VIVA

INTRODUZIONE

Protezione Incendio Mutui offre protezione all'immobile posto a garanzia del Mutuo contro eventi come Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio. E' possibile estendere la copertura assicurativa ad "eventi speciali" come eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi – eventi socio-politici. La sottoscrizione di questa polizza non è necessaria per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)



ESCLUSIONI

- box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE / SCOPERTI / ESCLUSIONI

- box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie, condizioni di assicurabilità e obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato
- Parti **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

Numero verde



Gratuito anche da cellulare

AREA CLIENTI

L'Area clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici e di denunciare un sinistro. Attivi subito il suo account su **www.allianzviva.it**

INDICE

1. NORME COMUNI	4
<i>CHE COSA SI PUO' ASSICURARE?</i>	4
<i>COME CI SI PUO' ASSICURARE?</i>	5
<i>QUANDO E COME PAGARE?</i>	5
<i>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA?</i>	6
<i>COME SI PUO' DISDIRE?</i>	9
<i>OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL</i> <i>CONTRATTO</i>	11
2. DANNI MATERIALI E DIRETTI	12
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	12
ESCLUSIONI.....	13
CONDIZIONI FACOLTATIVE	14
3. NORME IN CASO DI SINISTRO	17
4. GLOSSARIO	22

1. NORME COMUNI

CHE COSA SI PUO' ASSICURARE?

Art. 1 - TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI

E' ammessa la sola copertura di Fabbricati:

- **aventi Strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto del Tetto in materiali incombustibili (Solai e strutture portanti del Tetto anche in materiali combustibili);**
- **in buone condizioni di statica e manutenzione;**
- **anche in fase di ristrutturazione, fermo quanto indicato al punto che precede.**

Il Fabbricato assicurato deve inoltre:

- **costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutuo erogato dalla Banca e sottoscritto da un proprio Cliente di durata minima di 1 anno e massima di 40 anni (compreso eventuale periodo di preammortamento pari ad un massimo di 24 mesi);**
- **essere adibito ad una delle seguenti attività:**
 - a) **civile abitazione;**
 - b) **Ufficio o Studio Professionale;**
 - c) **attività commerciale per la vendita al dettaglio e all'ingrosso, attività artigianale non produttiva;**
 - d) **attività artigianale produttive, attività industriale (nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso).**
- **essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.**

Sono comunque esclusi i Fabbricati:

- **non rispondenti ai sopraindicati requisiti;**
- **che al loro interno prevedano attività di vendita, produzione e/o lavorazione di materiali Infiammabili, materiali Esplosivi, esplosivi, materie plastiche espansive, oggetti in legno e vimini;**
- **che, in caso di Assicurazione di una porzione di Fabbricato, nella superficie restante comprendano sale giochi, discoteche, cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali;**
- **soggetti a tutela delle Belle Arti;**
- **in corso di costruzione o soggetti ad ampliamento o sopraelevazione;**
- **collabenti ovvero in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.**

COME CI SI PUO' ASSICURARE?

Art. 2 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione si intende prestata a Valore Intero.

Art. 3 - SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata indicata in Polizza corrisponde al Valore a nuovo di costruzione del Fabbricato, riportato nella perizia redatta dai Periti e dagli Estimatori incaricati dalla Banca.

La somma assicurata non può comunque essere superiore a 1.000.000,00 euro.

Per il conteggio dell'Indennizzo fare riferimento all'art. 23 "Determinazione del danno".

Art. 4 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Allianz Viva potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

QUANDO E COME PAGARE?

Art. 5 – PAGAMENTO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata della Polizza, e viene versato dal Contraente al momento dell'erogazione del Mutuo e della sottoscrizione della Polizza, mediante l'addebito dell'importo dovuto sul conto corrente indicato in Polizza e intrattenuto presso una Filiale della Banca dal Contraente, che, a tal fine, ha conferito alla Banca apposito mandato all'incasso.

L'Importo totale del Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato, i seguenti tassi annui lordi per mille (a seconda del tipo di Rischio e delle garanzie prescelte) moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.

TIPO RISCHIO	GARANZIA BASE INCENDIO (sempre operante)	GARANZIE EVENTI SPECIALI (opzionali)
Abitazione civile, Ufficio e/o Studio Professionale	0,203	0,026
Attività commerciali per la vendita al dettaglio e all'ingrosso, comprese attività artigianali non produttive	0,203	0,026
Attività artigianali produttive, attività industriali	0,701	0,117

Art. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA?

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che sia stata sottoscritta la Polizza e che sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

La decorrenza della Polizza e la durata del contratto di finanziamento sono comunicate ad Allianz Viva dal Contraente.

Allianz Viva provvede ad inviare al Contraente, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati:

- la data di decorrenza;
- il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte;
- i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso;
- l'importo del Premio versato.

La durata della copertura assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata del Mutuo, nel limite massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento (che non potrà essere superiore a 24 mesi).

Non è previsto il tacito rinnovo.

In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- alla data di scadenza del Contratto di Finanziamento;
- esercizio del diritto di recesso;
- anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell'Assicurato;
- surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente;
- accollo¹;
- annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte di Allianz Viva².

Art. 7.1 Modifica della durata della copertura assicurativa in base al nuovo piano di ammortamento del finanziamento

In caso di rinegoziazione del finanziamento oppure in caso di utilizzo da parte del Contraente di forme di flessibilità eventualmente consentite nel contratto di Mutuo sottoscritto che comportino un allungamento della durata dello stesso, la durata della Polizza verrà adeguata al nuovo piano di ammortamento del finanziamento

¹ Ai sensi dell'Articolo 1273 del Codice Civile

² Ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile

stesso, a fronte del pagamento del Premio da parte del Contraente relativamente al periodo di estensione di copertura.

Il Premio aggiuntivo sarà calcolato con la seguente formula:

$$PP = (PUL/D * P)$$

PP = Premio aggiuntivo da versare ad Allianz Viva

PUL = Premio unico lordo (comprensivo di imposte)

D = periodo di durata della Polizza espresso in giorni (su base 30 giorni per mese)

P = periodo aggiuntivo di copertura, ovvero i giorni intercorrenti tra la data originaria di scadenza della Polizza e la nuova data di scadenza del Mutuo.

Esempio

Data inizio copertura assicurativa 31/12/2019

Data fine copertura assicurativa 31/12/2039

Premio lordo pagato (**PUL**) 5.000,00 euro per il periodo di 20 anni (ovvero 240 mesi)

Durata Polizza (**D**) 240 mesi * 30 giorni = **7.200** giorni

Rinegoziazione del Mutuo con estensione di durata

Nuova scadenza del Mutuo 31/03/2040

Periodo aggiuntivo di copertura (**P**) **90** giorni

Premio aggiuntivo da pagare (PP): 5.000,00/ 7.200 * 90 = **62,50 euro**

In ogni caso, la durata della Polizza non potrà superare i 480 mesi (40 anni), compreso eventuale periodo di ammortamento (pari ad un massimo di 24 mesi).

Art. 8 - ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, ACCOLLO O SURROGA DEL MUTUO

Art. 8.1 Anticipata Estinzione Totale, accollo o surroga

In caso di anticipata estinzione totale, di accollo o di surroga del Mutuo, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Polizza termina la sua efficacia dalla data di anticipata estinzione/accollo/surroga del Mutuo.

Allianz Viva restituirà al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Assicurazione pagato e non goduto (ovvero il periodo intercorrente tra la data di estinzione, accollo o trasferimento del Mutuo e la data originaria del Contratto di Assicurazione).

Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale o surroga del Finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio, il Contraente può richiedere, di mantenere in vigore il Contratto assicurativo fino alla scadenza contrattuale originaria.

Il Contraente potrà esercitare tale facoltà con una delle seguenti modalità:

- a) recandosi presso la filiale della Banca ove è stata accesa la Copertura Assicurativa e sottoscrivendo l'apposito modulo;
- oppure
- b) inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della Banca;
- o in alternativa,
- c) inviando la richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Allianz Viva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Art. 8.2 Rinegoziazione del finanziamento a causa di anticipata estinzione parziale

In caso di estinzione parziale del Mutuo la Copertura Assicurativa procede inalterata sino alla scadenza contrattualmente prevista. Tuttavia, qualora tale estinzione parziale comportasse una riduzione della durata del Mutuo, la durata della Polizza verrà adeguata al nuovo piano di ammortamento del finanziamento stesso ed Allianz Viva restituirà al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Assicurazione pagato e non goduto.

Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione parziale e conseguente riduzione di durata del finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio, il Contraente può richiedere di mantenere in vigore il Contratto assicurativo fino alla scadenza contrattuale originaria.

Il Contraente potrà esercitare tale facoltà con una delle seguenti modalità:

- a) recandosi presso la filiale della Banca ove è stata accesa la Copertura Assicurativa e sottoscrivendo l'apposito modulo;
- oppure
- b) inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della Banca;
- o in alternativa,
- c) inviando la richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Allianz Viva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Art. 8.3 Calcolo del Rimborso del Premio

In riferimento ai precedenti articoli, la parte di Premio da rimborsare al Contraente, relativa al periodo di Assicurazione pagato e non goduto, viene calcolata con la seguente formula:

$$R = (PUI/D*S)$$

R = Premio da rimborsare al Contraente

PUI = Premio unico imponibile (al netto delle imposte)

D = periodo di durata della Polizza espresso in giorni (su base 30 giorni per mese)

S = periodo di Assicurazione pagato e non goduto ovvero i giorni intercorrenti tra la data dell'anticipata estinzione totale/accollo/surroga/nuova scadenza del finanziamento in caso di estinzione parziale, e la data originaria di scadenza della Polizza.

Esempio – Anticipata Estinzione Totale

Data inizio copertura assicurativa 31/12/2019

Data fine copertura assicurativa 31/12/2039

Durata Polizza (D) 240 mesi (2 anni) * 30 giorni = **7.200** giorni

Premio lordo pagato 5.000,00 euro

Tasse 910,02 euro

Premio unico imponibile (PUI) **4.089,98** euro per il periodo di 20 anni (ovvero 240 mesi)

Anticipata Estinzione Totale al 31/12/2037

Premio da restituire al Contraente

Giorni di copertura pagati non goduti (S): 24 mesi (2 anni) * 30 giorni = **720** giorni

Premio da rimborsare al Contraente (R): $4.089,98 / 7.200 * 720 = 409$ euro

COME SI PUO' DISDIRE?

Art. 9 – MODALITA' DI RECESSO

Art. 9.1 Facoltà di Recesso dal Contratto di Assicurazione

Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa recandosi presso la filiale della Banca ove è stata accesa la Copertura e sottoscrivendo l'apposito modulo.

In alternativa, l'Assicurato potrà inviare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre alla filiale della Contraente.

L'eventuale Premio pagato, corrispondente al periodo di Assicurazione non goduto, verrà rimborsato al Contraente al netto delle imposte già versate, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 9.2 Facoltà di Recesso annuale nel corso della durata contrattuale

Il Contraente può recedere dalla Polizza con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza della stessa, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Il Contraente potrà esercitare tale facoltà con una delle seguenti modalità:

- a) recandosi presso la filiale della Banca ove è stata accesa la Copertura Assicurativa e sottoscrivendo l'apposito modulo;

oppure

- b) inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della Banca;
- o in alternativa,
- c) inviando la richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Allianz Viva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Il Premio pagato, corrispondente al periodo di Assicurazione non goduto, verrà rimborsato al Contraente al netto delle imposte già versate.

Art. 9.3 Facoltà di Recesso in caso di Sinistro

Dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo, il Contraente ed Allianz Viva hanno facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante raccomandata. Allianz Viva restituirà al Contraente la parte di Premio imponibile relativa al Fabbricato medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Art. 9.4 Calcolo del Rimborso del Premio

In riferimento ai precedenti articoli, la parte di Premio da rimborsare al Contraente relativa al periodo di Assicurazione pagato e non goduto viene calcolata con la seguente formula:

$$R = (PUI/D*S)$$

R = Premio da rimborsare al Contraente

PUI = Premio unico imponibile (al netto delle imposte)

D = periodo di durata della Polizza espresso in giorni (su base 30 giorni per mese)

S = periodo di Assicurazione pagato e non goduto ovvero i giorni intercorrenti tra la data del recesso e la data originaria di scadenza della Polizza.

Esempio

Data inizio copertura assicurativa 31/12/2019

Data fine copertura assicurativa 31/12/2039

Premio lordo pagato 5.000,00 euro

Tasse 910,02 euro

Premio imponibile pagato (PUI) **4.089,98** euro per il periodo di 20 anni (ovvero 240 mesi)

Durata Polizza (D) 240 mesi * 30 giorni = **7.200** giorni

Data effetto del Recesso 31/01/2035

Periodo di Assicurazione pagato e non goduto (S) 59 mesi * 30 giorni = **1.770** giorni

Premio da restituire al Contraente (R): 4.089,98 / 7.200 * 1.770 = 1.005,45 euro

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione³.

Art. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri⁴.

Art. 12 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Allianz Viva di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Allianz Viva possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 13 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Valgono le norme di legge.

³ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

⁴ Articolo 1910 del Codice Civile

2. DANNI MATERIALI E DIRETTI



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 16 – GARANZIA INCENDIO

Art. 16.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza per la Partita Fabbricato e nell'ambito dei limiti e percentuali riportati nelle singole garanzie, per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti agli enti assicurati da:

- **Incendio;**
- **Fulmine;**
- **Esplosione e Scoppio (non causati da ordigni esplosivi);**
- **Implosione;**
- **Caduta e/o urto accidentale di aeromobili,** veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- **Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da fonti di calore**
fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatasi da Incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- **Guasti**
guasti o danni cagionati al Fabbricato assicurato, allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio;
- **Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato** in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- **Spese di demolizione e sgombero**
spese necessarie per demolire e sgomberare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"⁵, che quelli radioattivi⁶, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo, fermo quanto previsto dall'art. 4 "Limite massimo di Indennizzo".

⁵ Di cui al Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni

⁶ Disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 17 - COLPA GRAVE E DOLO

Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- a) colpa, anche grave, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge;
- b) dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.



ESCLUSIONI

Art. 18 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, ostilità o rivolta, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 3) determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane e/o cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- 4) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici (salvo quanto esplicitamente compreso dall'art. 17 "Colpa grave e dolo" e quanto eventualmente ricompreso dall'art. 19 "Eventi Speciali" qualora operante);
- 5) determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 6) causati da atti di Terrorismo o Sabotaggio;
- 7) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- 8) determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- 9) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- 10) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituente parte del Fabbricato;

- 11) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 12) a impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- 13) ad impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici causati da fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- 14) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- 15) a Fabbricati soggetti a tutela delle Belle Arti;
- 16) a Fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad ampliamento o sopraelevazione;
- 17) a Fabbricati collabenti ovvero in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.



CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Art. 19 - EVENTI SPECIALI

Allianz Viva indennizza altresì, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza alla partita Fabbricato, per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti agli enti assicurati da:

- **Eventi atmosferici;**
- **Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici.**

Art. 19.1 Eventi atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da:

- 1) inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- 2) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- 3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4) gelo e neve;
- 5) cedimento o franamento del terreno.

Sono inoltre esclusi i danni causati a:

- 6) tendoni e pannelli solari e fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- 7) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanea esigenza di ripristino);
- 8) cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- 9) giardini, parchi privati, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 10) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti.

Franchigia: 1.000,00 euro per Sinistro

Art. 19.2 Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto al punto 4 dell'art. 18 "Esclusioni", **l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da Atti vandalici o dolosi di terzi in genere, compreso Incendio doloso di terzi, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) causati da atti di Terrorismo o Sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- 2) verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- 3) di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
- 4) da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti conseguente alla sospensione dal lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 5) di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo.

Franchigia: 1.000,00 euro per Sinistro

Allianz Viva ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In tal caso Allianz Viva, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso.

Esempi di applicazione delle Franchigie

Eventi atmosferici

Franchigia: 1.000,00 euro

Danno: 10.000,00 euro

Indennizzo: Danno (10.000,00 euro) – Franchigia (1.000,00 euro) = 9.000,00 euro

Atti vandalici-dolosi – Eventi socio-politici

Franchigia: 1.000,00 euro

Danno: 500,00 euro

Indennizzo: Danno (500,00 euro) – Franchigia (1.000,00 euro) = 0,00 euro

3. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;
- darne avviso ad Allianz Viva entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza⁷;

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁸.

L'Assicurato deve inoltre:

- **in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia ad Allianz Viva;**
- **conservare le tracce ed i residui del Sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del Sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;**
- **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Allianz Viva od ai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico di Allianz Viva⁹.

La denuncia, completa della documentazione prevista, può essere inviata in alternativa:

- via mail all'indirizzo asa@ttycreo.it;
- telefonando al Numero Verde 800.11.44.33 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti, disponibile sul sito www.allianzviva.it.

Per eventuali necessità inerenti un Sinistro già denunciato, l'Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800.11.44.33 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

⁷ Ai sensi dell'Articolo 1913 del Codice Civile

⁸ Ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile

⁹ Ai sensi dell'Articolo 1914 del Codice Civile

Art. 21 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Allianz Viva ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatori per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Art. 22 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 20 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 23 "Determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale

(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 23 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro.

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo.

Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo. Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 24 "Assicurazione parziale".

Art. 24 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Allianz Viva risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 25 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e da Allianz Viva.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 26 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile purchè:

- l'Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla Polizza;
- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro;
- l'Assicurato ne abbia fatto esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla di presentazione della "denuncia circostanziata del Sinistro";
- il presumibile Indennizzo non sia inferiore di 100.000,00 euro.

In presenza di tali requisiti, Allianz Viva provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di Indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 27 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 28 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, Allianz Viva provvede al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'Articolo 2742 del Codice Civile. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 18 "Esclusioni" al punto 4 e 5.

Art. 29 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Allianz Viva rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa¹⁰, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

¹⁰ Previsto dall'Articolo 1916 del Codice Civile

4. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione.

ALLIANZ VIVA

Allianz Viva S.p.A.

BANCA

Banca Popolare di Bari S.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. appartenenti al Gruppo Medio Credito Centrale.

CONTRAENTE

Il soggetto, persona fisica o giuridica, correntista della Banca, che abbia stipulato un Mutuo ipotecario con la Banca e che stipuli facoltativamente l'Assicurazione con Allianz Viva nell'interesse proprio.

DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

DANNO INDENNIZZABILE

L'importo del danno calcolato (ai fini del Valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell'applicazione di eventuali Franchigie, scoperti e/o limiti di Indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'Indennizzo dovuto da Allianz Viva.

DIPENDENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati ai sensi di legge¹¹.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile (o sua porzione) e tutte le opere murarie e di finitura comprese le Dipendenze, anche in corpo separato purché site nella stessa ubicazione, recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli anche automatici, Fissi e Infissi, opere di fondazione o interrato, completa o in fase di ristrutturazione.

Sono altresì compresi, purché installati stabilmente e considerati immobili per natura o per destinazione: impianti idrici, igienici e sanitari, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione; le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili nonché affreschi, statue e mosaici non aventi valore artistico; pannelli solari e/o fotovoltaici; campi e attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelegrafiche trasmettenti, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante; altri impianti o installazioni purché installati stabilmente e considerati immobili per natura o per destinazione.

Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune.

Il Fabbricato assicurato deve costituire garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato a favore del Contraente ed essere adibito all'attività indicata in Polizza.

Il Fabbricato deve essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.

FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del Fabbricato assicurato, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

¹¹ Secondo il disposto dell'Articolo 83 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Allianz Viva in caso di Sinistro.

INFIAMMABILI¹²

Le sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili “Esplosivi” che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- Gas combustibili;
- Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- Sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua e l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

MANTO DI COPERTURA DEL TETTO

Complesso degli elementi del Tetto (destinati alla protezione dagli agenti atmosferici) escluse le strutture portanti, le coibentazioni, i soffitti ed i rivestimenti interni.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE

Sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

¹² Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1997 – Allegato V

MUTUO

Il contratto stipulato tra la Banca e l'Assicurato in veste di Contraente, avente per oggetto la concessione al Contraente di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili.

POLIZZA

Il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva in relazione all'Assicurazione.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

TETTO

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, comprese orditura, tiranti e catene, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

UFFICIO E/O STUDIO PROFESSIONALE

Locali utilizzati per l'esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti, nonché studi medici e dentistici in genere.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato¹³, qualora risulti accertato dalle stime che il Valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al "momento del Sinistro" eccede le somme assicurate.

VALORE A NUOVO

Il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, con analoghe caratteristiche costruttive.

¹³ Come previsto dall'Articolo 1907 del Codice Civile

Allianz Viva S.p.A.

Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano

www.allianzviva.it

Pec: allianzviva@legalmail.it



Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

09197520159 R.E.A. di Milano 1277308

Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018

**PROTEZIONE INCENDIO E MUTUI È UN PRODOTTO ASSICURATIVO
DISTRIBUITO DA BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A. E CASSA DI
RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. APPARTENENTI AL GRUPPO MEDIO
CREDITO CENTRALE.**